



COMUNE DI VEGLIE (LE)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17 novembre 2022

Indice

Articolo 1 - Principi e finalità

Articolo 2 – Oggetto

Articolo 3 – Beneficiari

Articolo 4 – Tipologie

Articolo 5 - Aree di intervento

Articolo 6 - Concessione di contributi ordinari

Articolo 7 – Criteri per la concessione di contributi ordinari

Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari

Articolo 9 – Rendicontazione

Articolo 10 - Concessione di contributi straordinari

Articolo 11 - Obblighi dei beneficiari

Articolo 12 – Decadenza

Articolo 13 - Concessione di sale comunali

Articolo 14 - Concessione di altri benefici economici

Articolo 15 - Contributi o corrispettivi

Articolo 16 - Il patrocinio

Articolo 17 – Trasparenza

Articolo 18 – Trattamento fiscale

Articolo 19 - Assegnazione spazi

Articolo 20 - Modalità di individuazione degli assegnatari

Articolo 21 - Assegnazione di immobili in via diretta

Articolo 22 – Modalità di concessione e canone

Articolo 23 – Durata

Articolo 24 – Utenze

Articolo 25 – Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1 - Principi e finalità

Il Comune di Veglie, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio.

L'azione di sostegno si esplica sia mediante la co-programmazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del codice del terzo settore, sia mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, immobili, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

Articolo 2 - Oggetto

Gli interventi del comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi finanziari;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Il regolamento rinvia ad altre forme di contribuzione previste per legge o da altre fonti regolamentari, di pianificazione generale, linee di indirizzo o specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni, o da autonome disposizioni di servizio.

Articolo 3 - Beneficiari

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario:

- Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

- Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale;
- Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
- Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- Persone fisiche o giuridiche, relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio.

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni del comune.

Articolo 4 – Tipologie

Tipologie di contributi:

a) contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG;

b) contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'amministrazione di particolare rilievo;

c) patrocinio: il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori ed espressione della simbolica adesione da parte del comune, senza l'assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti;

d) agevolazione economica o patrocinio oneroso:

- la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerate agevolazioni economiche l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del comune, la stampa di materiale pubblicitario presso soggetto contrattualizzato con il comune e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;

- l'impiego di personale dipendente dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal responsabile del settore. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal responsabile del settore cui il personale è assegnato.

- l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal responsabile del settore preposto.

Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale.

Articolo 5 - Aree di intervento

Aree di intervento:

Promozione e sviluppo della comunità, iniziative di solidarietà sociale:

- gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;

Attività nel settore sociale:

- organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza per la comunità locale;
- avvio e gestione di iniziative di promozione ed inclusione sociale;

Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute:

- attività educative e formative;
- organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività.

Attività nel settore dell'educazione e della formazione:

- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili;
- iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extra scolastiche giovanili;
- iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione;
- interventi socio-educativi a favore di persone con disabilità o persone svantaggiate;
- iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

Attività nel settore sportivo e del tempo libero:

- attività sportive a favore di persone disabili, per l'avviamento e la pratica dello sport dei giovani, degli adulti e degli anziani;
- manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale e territoriale, che abbiano rilevanza per l'interesse della comunità locale;

Attività nel settore turistico:

- manifestazioni volte alla promozione turistica del territorio;

Attività nel settore culturale:

- attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare delle tradizioni locali, della danza, della musica, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;
- eventi culturali, mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della comunità locale;

- attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico, museale e librario;
- studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità;
- attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi anche con i paesi gemellati.

Attività nel settore della tutela ambientale:

- manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
- organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico;
- attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera;

Protezione civile:

- attività connesse con le azioni di protezione civile;
- attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile;
- organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile;
- organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni:

- organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana;
- attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione.

Articolo 6 - Concessione di contributi ordinari

La Giunta comunale, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione relativo all'esercizio, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.

Entro data del 30 settembre di ogni anno, il Responsabile del Settore interessato adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari.

Nel bando devono essere indicati almeno:

- a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;

e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;

f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;

g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

Il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale. Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito del comune.

I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile di Settore competente, con propria determinazione.

Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

Il responsabile di settore, con il provvedimento in parola, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

Per la valutazione delle richieste di contributo, il responsabile di settore competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

Articolo 7 – Criteri per la concessione di contributi ordinari

Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile del settore competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:

1. livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
2. livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
3. grado di rilevanza territoriale dell'attività;
4. livello di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
5. quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
6. originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
7. livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
8. capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
9. quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
10. quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;

11. coinvolgimento di persone segnalate dai servizi sociali del comune;
12. gratuità o meno delle attività programmate;
13. presenza sul territorio;
14. accessibilità alle persone con disabilità.

Nell'adozione dei bandi, il responsabile del settore competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari

I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile di settore competente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dalla regolamentazione.

A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al responsabile di settore competente:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario o ai beneficiari;
- d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).

Articolo 9 - Rendicontazione

La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il responsabile di settore competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in acconto, sulla base di una percentuale, ovvero in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione prevista.

Articolo 10 - Concessione di contributi straordinari

I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta comunale con propria deliberazione per favorire la partecipazione di tutte le associazioni alla vitalità socioculturale della comunità locale.

I soggetti interessati devono presentare una domanda almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio;
- c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
- d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

Il settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il settore competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

La giunta comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della comunità territoriale;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- della capacità di aggregazione di più soggetti territoriali;
- presenza sul territorio;
- gratuità o meno dell'iniziativa.

Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 60% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al servizio competente:

- 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
- 2) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile di servizio competente entro i 90 giorni successivi.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

È ammessa la liquidazione di parte del contributo in acconto, su base percentuale, ovvero in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione prevista.

Articolo 11 - Obblighi dei beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio/collaborazione del comune di Veglie".

Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al comune.

Articolo 12 – Decadenza

I beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;

b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.

Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del comune.

Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 13 - Concessione di sale comunali

La concessione delle sale comunali è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di giunta comunale.

Le richieste di concessione delle sale a titolo oneroso vanno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Eccezionalmente la concessione delle sale comunali può essere a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:

- attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
- attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- attività con altri enti pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di giunta comunale.

Articolo 14 - Concessione di altri benefici economici

Gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. sale, impianti, attrezzature).

Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la giunta comunale destina a contributi mediante l'approvazione del PEG.

Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene.

Il beneficiario solleva il comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 15 - Contributi o corrispettivi

I provvedimenti riconducibili all'art. 12, legge n. 241/1990 si traducono nell'attribuzione di una somma di denaro o di un altro bene economicamente valutabile senza che ci sia un rapporto di corresponsività e, quindi, sorga in capo al destinatario l'obbligo di restituzione o l'erogazione di una contro prestazione.

Si annoverano in questa ampia categoria i sussidi (che hanno una valenza assistenziale), gli indennizzi (che si fondano su un principio di solidarietà), i premi, i contributi (volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse) e le sovvenzioni in senso stretto (finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).

Articolo 16 - Il patrocinio

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al comune dal soggetto organizzatore o da eventuale rappresentate legale di enti ed è concesso formalmente dall'amministrazione comunale con atto del sindaco.

Il soggetto che l'ha ottenuto deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. Il soggetto o l'ente, per ottenere il patrocinio, deve inviare al comune tutte le informazioni inerenti l'evento, gli eventuali soggetti coinvolti, i tempi di attuazione e finalità che non devono essere esclusivamente di lucro, ma che abbiano anche una finalità d'interesse pubblico e che valorizzino il comune.

La concessione del patrocinio non comporta per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.

Articolo 17 - Trasparenza

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Articolo 18 – Trattamento fiscale

Nei casi contemplati dall'art. 28 del DPR 29.09.1973 n° 600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

Articolo 19 - Assegnazione spazi

La concessione in uso di immobili comunali è legata alla disponibilità da parte dell'associazione a svolgere attività di interesse generale, complementari e sussidiarie a quelle dell'amministrazione.

Articolo 20 - Modalità di individuazione degli assegnatari

Gli immobili sono assegnati alle associazioni iscritte mediante bandi pubblici che presuppongono una valutazione di tipo competitivo tra i partecipanti.

I bandi sono finalizzati a selezionare progetti diretti ad attività e iniziative di utilità sociale, complementari e sussidiarie rispetto ai servizi comunali, possono essere emessi in qualsiasi momento dell'anno e contengono le condizioni generali che disciplinano l'assegnazione.

È consentita l'assegnazione di immobili in via diretta qualora non sia stato possibile assegnarli a seguito delle procedure selettive previste.

Articolo 21 - Assegnazione di immobili in via diretta

È facoltà dell'amministrazione comunale procedere all'assegnazione in via diretta di immobili qualora non sia stato possibile assegnarli a seguito delle procedure selettive previste.

Articolo 22 – Modalità di concessione e canone

A seguito dell'assegnazione degli immobili l'amministrazione comunale stipula apposita convenzione con il soggetto assegnatario.

L'ammontare del canone da corrispondere può variare a seconda delle caratteristiche del progetto. È possibile concedere l'immobile anche a titolo gratuito in presenza di adeguata motivazione sull'utilità generale del progetto.

Articolo 23 – Durata

La durata massima della concessione è fissata in ventinove anni. L'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Articolo 24 – Utenze

Le utenze sono in linea generale totalmente a carico dell'associazione.

Per favorire la realizzazione di case comuni per più associazioni, l'amministrazione può concedere la parziale deroga al pagamento delle utenze nel rispetto di limiti di importo esattamente predeterminati, per un periodo disciplinato nelle specifiche convenzioni.

L'amministrazione può farsi carico delle utenze, totalmente o parzialmente, qualora ci siano specifiche ragioni di interesse generale adeguatamente motivate e nei limiti di importo esattamente predeterminati.

Se tecnicamente possibile, i contratti di utenza saranno direttamente intestati/volturati agli utilizzatori.

Articolo 25 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.